

STATUTO

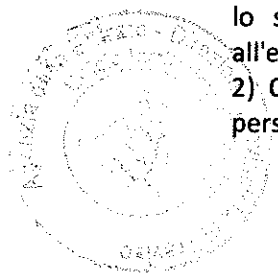
SCI CLUB ROUND TABLE DOLOMITI Associazione Sportiva Dilettantistica – APS

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "SCI CLUB ROUND TABLE DOLOMITI Associazione Sportiva Dilettantistica – APS", in breve "ROUND TABLE DOLOMITI ASD – APS", avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, ove operativa, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.
2. L'Associazione "SCI CLUB ROUND TABLE DOLOMITI Associazione Sportiva Dilettantistica – APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione "SCI CLUB ROUND TABLE DOLOMITI Associazione Sportiva Dilettantistica – APS" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e dall'Associazione Nazionale di Azione Sociale - Rete Nazionale del Terzo Settore e ad altre Federazioni Sportive in genere a cui potrà aderire annualmente.
4. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente se l'associazione è iscritta nella sezione APS del RUNTS.
5. L'associazione potrà aderire annualmente a una o più Reti associative Nazionali APS, procedendo all'affiliazione e svolgendo le procedure di tesseramento, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti delle stesse Reti associative A.P.S..
6. L'associazione ha la sede legale in Via CAVASIN n. 4 nel comune di TREVISO in provincia di TV. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e attività)

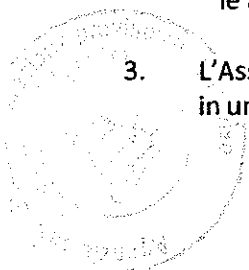
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale e ricreativo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di
 - 1) Promuove e propaganda la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio;
 - 2) Organizza, a tal fine, anche corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti, tecnici e personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;



01/07/2023

Handwritten signature

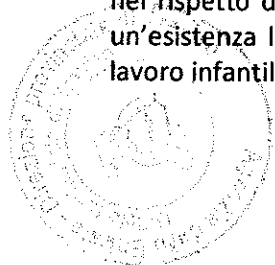
- 3) Promuove ed incrementa il libero associazionismo sportivo favorendo il tesseramento dei propri tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Reti Nazionali del Terzo Settore e della Promozione Sociale;
 - 4) Organizza manifestazioni sportive, tornei e campionati anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e altre Reti Nazionali del Terzo Settore in presenza di relative convenzioni. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate al CONI;
 - 5) Anche attraverso appositi organismi promuove programmi turistici e culturali, concernenti tutte le espressioni artistiche e di tradizioni popolari nelle forme più idonee, come quelle teatrali, cinematografiche, audiovisive, radiofoniche, figurative e similari, nonché attività amatoriali per gli anziani;
 - 6) Promuove ed attua la collaborazione con la Protezione Civile nelle forme previste dalla legge e sotto la direzione degli Organi Pubblici competenti;
 - 7) Favorisce la costituzione di cooperative, di consorzi di cooperative, di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, e di altre forme societarie ed associative, anche per la costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, purché i singoli statuti prevedano espressamente, pena la revocabilità della domanda di affiliazione al Centro, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive;
 - 8) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolarne l'inserimento nella società, nel rispetto del principio di pari opportunità e garantendo condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva;
 - 9) Promuove anche la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero; a titolo esemplificativo: strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali; strutture ricettive quali, a solo titolo esemplificativo, ostelli, camping, case per ferie; centri di incontro e di ricreazione; biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
 - 10) Svolge attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi;
 - 11) Istituisce Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità del Centro;
 - 12) Promuove la costituzione di Associazioni Nazionali ed Internazionali fra atleti, lavoratori ed operatori dello sport;
 - 13) Promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, come meglio specificato nell'articolo 3 del presente statuto.
 - 14) Svolge attività e progetti di servizio civile nazionale a favore degli associati, o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alla legge 06/03/2001 n.64.
 - 15) Promuove e costituisce società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento all'attività degli sport e/o, delle discipline sportive _____ cu004 cu 011 cu012 cu005 _____ incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 o successive modifiche e integrazioni, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata.
3. L'Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, in uno o più dei seguenti settori di interesse generale:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione universitaria e post-universitaria, , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. j) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

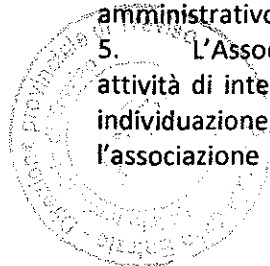


05/07/2023

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. In particolare, per perseguire le proprie finalità, l'Associazione per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e



31 OTT 2023

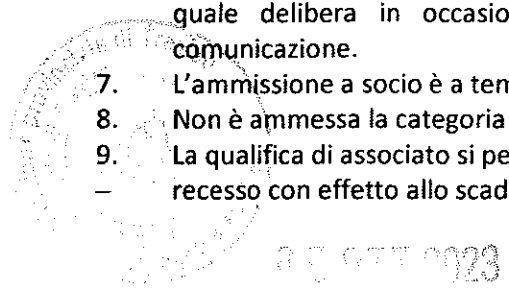
strumentale nei documenti di bilancio. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata al CNSL, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017; può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.¹⁵

6. - può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

7. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Associati)

1. Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione. Nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul medesimo.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
4. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla deliberazione. In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.
6. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso con effetto allo scadere dell'anno;



- mancato pagamento della quota sociale;
 - decesso;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.
10. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
11. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

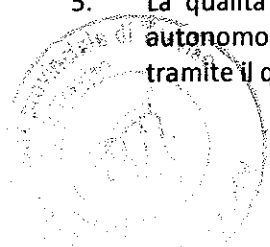
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 1 mese sul libro soci;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- rispettare lo statuto e i regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas A.P.S., dell'Associazione Nazionale di Azione Sociale rete nazionale del Terzo Settore e ad altre Federazioni Sportive o Enti in genere a cui aderirà annualmente;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



03/07/2023

6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali:
- l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
2. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
7. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
8. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto o delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
12. L'Assemblea ordinaria:
- elegge tra gli associati il Presidente dell'Associazione;

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio e l'Organo di controllo, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, se presentato;
 - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
 - approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
13. L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione.
14. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvederà ad integrare la nomina con il primo dei candidati non eletti in regola con la quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul libro degli associati. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
4. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

5. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
6. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - nomina il Vicepresidente tra i propri componenti;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
 - accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
 - propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
 - propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
 - Procede annualmente alla procedura di affiliazione dell'Associazione all'Ente di Promozione Sportiva, alla Federazione Sportiva, all'Ente del Terzo Settore e alla procedura d'inserimento dell'associazione nei Registri delle Associazioni Sportive e Registro del Terzo Settore
 - Procede annualmente alla trasmissione dei Tesserati all'Ente di Promozione Sportiva, alla Federazione Sportiva, all'Ente del Terzo Settore.
 - Verifica che i regolamenti interni vengano emanati nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva, della Federazione Sportiva, dell'Ente del Terzo Settore.
 - individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
7. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
 - la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

8 E OTT. 2023

- la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.
- 2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
 - la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
 - l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - la predisposizione del bilancio preventivo (se necessario) e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato, in via monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche

05 OTT 2023

10

indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 15 Novembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
6. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - Il registro dei volontari.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

Triviso (tv)
5/10/23

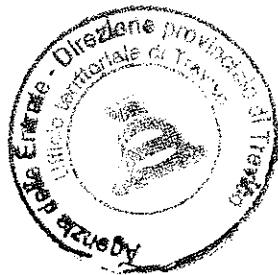
Sci Club Round Table Dolomiti a.s.d.
Sede Legale: Via Ovasini 4 - 31100 Treviso - TV
michele.nadaei@libero.it | + 39.3473684805
C.F. 94145480268

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

- 5 OTT, 2023 2861
Reg.10 il al N° Priv.S.3^

Esatti € *seute*

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



ASSISTENTE TRIBUTARIO
M. Casaduro

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name "M. Casaduro".

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

PARTE RILEVATA ALL'ORIGINALE			RILEVATO		RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	SERIE	NUMERO	DATA
3	2861	05/10/2023	REGISTRO	0,00	T6D23L002861000BB codice identificativo per eventuali adempimenti successivi		
			ALTRO ERARIO	0,00			
			INVM				
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA	A	IMPORTO
			TOTALE	0,00			

IMPORTO VERSATO

ESSENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO

T6D

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, e C

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE,

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

DA INVIARE ALLA
ANAGRAFE TRIBUTARIA
(Barrare la casella
che non interessa)



NO

QUADRO A

ALL'UFFICIO

UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Thanks to

Foglio N.

1

La richiesta si compone
di N. fogli

d.

fogi

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

LA REGISTRAZIONE

DATA DI STIPULA

0020 6023

N. DI REPERTORIO

Figure 1 shows a horizontal number line from 0 to 100. The number 50 is marked in the center. To the left of 50, there are tick marks at 10, 20, 30, 40, and 45. To the right of 50, there are tick marks at 60, 70, 80, 90, and 95. The numbers 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 are labeled below the line. The numbers 45, 50, and 55 are labeled above the line. A bracket spans from 45 to 55, with the number 50 written below it.

NATURA DELL'ATTO

Sci Club November 2020 Meeting ASD

AGGLOMERATION & STAINING

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE										SESSO	
1		94145480268		SCICAB RONDO TABLE DOLOMIN ASD											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA						PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA		VIA O PIAZZA								N. CIVICO	
N.ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											

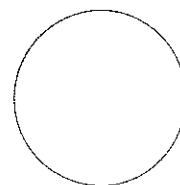
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORI	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
800						

TOTALE

- (1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio
cui è addetto l'Ufficiale rogante



Firma del richiedente la registrazione

